Bur n. 6 del 17/01/2012

Leggi Regionali N. 4 del 13 gennaio 2012

Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità

1. A decorrere dalla decima legislatura, nell'ambito della disciplina di cui al titolo terzo della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni:

a) è abolito l'istituto dell'assegno vitalizio;

b) è abolito l'istituto dell'assegno di reversibilità;

c) è abrogato l'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni.

Art. 2

Disposizioni transitorie in ordine all'applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'istituto dell'assegno vitalizio e all'istituto dell'assegno di reversibilità.

2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare definitivamente all'assegno vitalizio e di reversibilità, fermo restando il diritto alla percezione dell'assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi legali. Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell'assegno vitalizio. L'Ufficio di presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei contributi versati.

3. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature e rieletti nella decima legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all'istituto dell'assegno vitalizio e di reversibilità, ivi compreso l'obbligo del versamento della quota di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973,
n. 9, e successive modificazioni.

4. La restituzione di cui al comma 2 non può eccedere l'importo corrispondente agli ultimi quindici anni di contribuzione del consigliere.

Art. 3

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, dopo le parole *"dell'indennità parlamentare"* sono aggiunte le parole *"alla data del 31 dicembre 2010, ridotta*

del 5 per cento".

Art. 4

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. All'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973,
n. 9 è aggiunto alla fine il seguente comma:

"La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa anche su richiesta del titolare; l'assegno stesso è ripristinato a richiesta dell'avente titolo, senza diritto di rivalsa per il periodo di sospensione. L'Ufficio di Presidenza definisce termini e modalità per la presentazione di richiesta di sospensione dell'assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua corresponsione.".

Art. 5

Modifica dell'articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali"e successive modificazioni

1. All'articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. A partire dalla decima legislatura regionale l'assegno di fine mandato è erogato ai consiglieri regionali che optano per tale trattamento e che versano la relativa quota mensile determinata dall'Ufficio di Presidenza.".

Art. 6

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

"1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari all'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali alla data del 31 dicembre 2010.".

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

"2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione pari all'indennità lorda di funzione spettante per le medesime funzioni alla data del 31 dicembre 2010 ridotta del 25 per cento:

a) Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;

b) Vicepresidenti del Consiglio regionale e Vicepresidente della Giunta regionale;

c) altri membri della Giunta regionale;

d) Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, Presidenti dei Gruppi consiliari;

e) Vicepresidenti e Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, revisori dei conti del Consiglio regionale, Vicepresidenti dei Gruppi consiliari.".

3. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

"3 quater. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT. L'aggiornamento non è computato fino al
31 dicembre 2013.".

Art. 7

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997,
n. 5 è così sostituito:

"Art. 3

Diaria

1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad attività istituzionali nell'ambito del territorio regionale.

2. L'importo della diaria è determinato anche tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza del consigliere regionale e la sede della Regione.

3. L'importo della diaria è ridotto per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

4. L'importo della diaria è ridotto per i consiglieri in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale, su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, che per la missione usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

5. L'Ufficio di Presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.".

¿

Art. 8

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituita:

"Art. 6 - Rimborso spese.".

Art. 9

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. L'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997,
n. 5 è così sostituito:

"Art. 7

Commisurazione del trattamento indennitario all'effettiva partecipazione alle attività istituzionali

1. La diaria di cui all'articolo 3 è ridotta in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri.

2. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale, nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta stabilita dall'Ufficio di Presidenza medesimo.

3. L'Ufficio di Presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.".

Art. 10

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. Il comma 1 bis dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

"1 bis. Le somme di cui all'articolo 3 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni.".

Art. 11

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari" e successive modificazioni

1. L'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 è così sostituito:

"Art. 5

Attività dei gruppi consiliari

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza i gruppi consiliari possono riconoscere ai consiglieri regionali rimborsi, anche forfetari, delle spese per la partecipazione ad attività di cui all'articolo 3, quando le stesse si svolgano in località diverse dal capoluogo regionale o dal comune di residenza del consigliere.

2. Per i rimborsi spese di cui al comma 1 è riconosciuto a ciascun gruppo un contributo determinato dall'Ufficio di Presidenza anche in ragione della consistenza numerica del gruppo.

3. Le somme di cui al comma 1 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni.

4. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazioni.".

Art. 12

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati:

a) l'articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

b) l'articolo 4 commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

c) l'articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, e l'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

d) l'articolo 5 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, e l'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

e) l'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, e l'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1.

Art. 13

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 si applicano a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi previsti, da adottarsi da parte dell'Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 gennaio 2012¿

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 -
Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità

Art. 2 -
Disposizioni transitorie in ordine all'applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

Art. 3 -
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

Art. 4 -
Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

Art. 5 -
Modifica dell'articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

Art. 6 -
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

Art. 7 -
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

Art. 8 -
Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

Art. 9 -
Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

Art. 10 -
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

Art. 11 -
Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari" e successive modificazioni

Art. 12 - Abrogazioni

Art. 13 - Decorrenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Bond, Cortelazzo e Caner relativa a "Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973 n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" ed alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"" (progetto di legge n. 207);
- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Puppato, Azzalin, Berlato Sella, Bonfante, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Pigozzo, Reolon, Ruzzante, Sinigaglia e Tiozzo relativa a "Soppressione dell'assegno vitalizio. Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali.", e successive modificazioni e integrazioni" (progetto di legge n. 214);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Prima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali" ;
- La Prima commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 20 dicembre 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 dicembre 2011, n. 30.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la Regione del Veneto ha intrapreso già nella ottava legislatura regionale (con le leggi regionali n. 2, 13 e 28 del 2006 e la legge regionale n. 19 del 2007) un percorso di razionalizzazione della disciplina e di riduzione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali, nella consapevolezza di dover svolgere un ruolo attivo nel contenimento dei cosiddetti "costi della politica", così collocando la nostra Assemblea legislativa tra quelle virtuose in ambito nazionale.
Inoltre, il legislatore ha proseguito nell'azione di riduzione dei cosidetti costi della politica adeguandosi alle intervenute disposizioni legislative statali con la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, recante "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi". In particolare l'azione del legislatore regionale ha portato alla rideterminazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali, previa definizione, in sede di Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sia delle tipologie di spese interessate che della quantificazione del relativo tetto massimo, attesa la previsione posta dal legislatore statale di non eccedere, complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.
Il quadro normativo statale risulta oggi sostanzialmente innovato a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 14 del decreto legge n. 138 del 2011 convertito con legge n. 148 del 2011 e da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 5 della legge di stabilità 2012 il quale, nel prevedere forme di partecipazione delle regioni per il conseguimento degli obbiettivi definiti nell'ambito della finanza pubblica, stabilisce che le stesse adeguino i rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia ad una serie di ulteriori parametri come di seguito individuati:
- previsione di riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali, già oggetto di recepimento in sede di approvazione della prima deliberazione legislativa recante "Statuto del Veneto";
- riparametrazione del trattamento dei consiglieri regionali: da recepire con legge regionale;
- commisurazione del trattamento dei consiglieri all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
- istituzione del Collegio dei revisori dei conti: da recepire con legge regionale;
- passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali: da recepire con legge regionale.
Paiono attenere interamente ed esclusivamente alle competenze dell'Assemblea legislativa le misure relative al trattamento indennitario, agli istituti dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato oltre all'adozione del sistema previdenziale contributivo.
Con tale iniziativa si propone, pertanto, di ridefinire il trattamento indennitario complessivo dei consiglieri regionali, in chiave di razionalizzazione e semplificazione dei suoi istituti, affidando all'Ufficio di presidenza il compito di dettare le disposizioni esecutive e di attuazione anche al fine di assicurare il rispetto dei parametri di riferimento definiti dalla legislazione statale e di superare l'attuale sistema di trattamento indennitario differito, con l'abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e di reversibilità, cui conseguirà la adozione di un sistema previdenziale contributivo, che costituirà il sistema previdenziale di riferimento dell'ordinamento giuridico.

Venendo alla disciplina dell'articolato si possono richiamare due gruppi organici di disposizioni.
Gli articoli da 1 a 5 sono dedicati alla revisione della disciplina del trattamento indennitario differito e muovono (articolo 1) dalla abolizione dell'assegno vitalizio e connesso assegno di reversibilità, a decorrere dalla decima legislatura regionale, in adesione alle previsioni del legislatore nazionale; viene mantenuto in essere (articolo 5) il solo istituto dell'assegno di fine mandato, per il quale il consigliere regionale sarà, peraltro, tenuto a versare apposito contributo secondo la quota mensile definita dall'Ufficio di presidenza. Apposite disposizioni transitorie (articolo 2) sono destinate a disciplinare la posizione dei consiglieri regionali eletti fino alla attuale legislatura regionale, per i quali viene sancita la irrilevanza per la determinazione dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità di eventuali ulteriori successivi mandati, esercitati nella decima o in successive legislature regionali.
Vengono altresì previste:
- la possibilità di rinunciare in via definitiva all'istituto dell'assegno vitalizio e di reversibilità prima di essere immessi nel loro godimento, salva una limitata restituzione dei contributi a tal fine versati senza la corresponsione degli interessi legali maturati che, tuttavia, non potrà eccedere l'importo corrispondente agli ultimi quindici anni di contribuzione(articolo 2);
- una ulteriore ipotesi di sospensione di carattere volontario dell'assegno vitalizio su richiesta del titolare, con eventuale successivo ripristino ma senza recupero delle somme per il periodo di sospensione trascorso (articolo 4).
Gli articoli da 6 a 10 sono invece dedicati ad un intervento di semplificazione della disciplina in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali, che viene ad essere ridefinito - e per la voce della indennità di funzione in riduzione - assumendo quale riferimento la indennità di carica e di funzione degli stessi come consolidate alla data del 31 dicembre 2010.
In particolare, il nuovo assetto del trattamento indennitario viene così ad essere basato su tre istituti giuridici:
- la indennità di carica lorda, pari alla indennità spettante al 31 dicembre 2010;
- la indennità di funzione lorda, pure parametrata sulla rispettiva indennità per le specifiche funzioni, spettante al 31 dicembre 2010, ma ridotta nel suo ammontare nella misura del 25 per cento;
- la diaria quale rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad attività istituzionali nell'ambito del territorio regionale, commisurata alla effettiva partecipazione alla attività istituzionale.
L'adeguamento delle indennità viene poi rapportato all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT, ma i relativi aggiornamenti in aumento non saranno computati fino al 31 dicembre 2013 e quindi non verranno riconosciuti.
In adeguamento alla nuova complessiva disciplina in materia di rimborsi spese per le attività istituzionali dei consiglieri regionali, viene coordinata ed attualizzata (articolo 11) anche la disciplina già prevista dalla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 recante "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari" in materia di rimborsi per le attività dei gruppi consiliari.
Chiudono la disciplina due disposizioni di carattere meramente tecnico, relative rispettivamente alla abrogazione delle disposizioni della legge regionale n. 5 del 1997 superate dalla definizione del nuovo assetto del trattamento indennitario (articolo 12) e alla definizione della decorrenza del nuovo assetto del trattamento indennitario e dei suoi istituti, che necessitano di puntuali interventi attuativi da parte dell'Ufficio di presidenza da assumersi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge.
Nella seduta n. 54 del 20 dicembre 2011, la Commissione ha abbinato i due progetti di legge e, sulla base della proposta elaborata dall'Ufficio di Presidenza, ha redatto un testo unificato, approvandolo all'unanimità con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, PDV, UDC, IDV, Bortolussi Presidente, Unione Nordest, Federazione Sinistra veneta-PRC.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2:
- Il testo dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 9/1973 è il seguente:
"Art. 8
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 7, alle spese derivanti dal trattamento indennitario differito si provvede con:
a) una quota posta a carico dei consiglieri regionali pari al 30 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , al netto delle ritenute fiscali erariali riferibili alla stessa, con ciò intendendosi quelle determinate esclusivamente su tale reddito, senza tener conto di eventuali altri redditi, deduzioni e detrazioni d'imposta, anche se conosciute dal sostituto d'imposta;
b) gli interessi eventualmente maturati, a partire dall'esercizio 1973, sui fondi messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale a norma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853;
c) eventuali altre elargizioni.".

Nota all'articolo 3:
- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 10
1. L'assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 30 per cento dell'indennità consiliare lorda.
2. Ai soli fini della determinazione dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato, l'indennità consiliare lorda è pari all'ottanta per cento dell'indennità parlamentare *alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento.*

3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l'assegno vitalizio è aumentato del 4 per cento sino al raggiungimento del 70 per cento della indennità consiliare come individuata al comma 2.
4. L'assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1.
5. Nel caso in cui gli anni di contribuzione sono più di cinque si procede a norma del comma 3.
6. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.
6 bis. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese successivo a quello maturato il diritto all'assegno medesimo. Nel caso in cui il Consigliere sia già in possesso, al momento della cessazione del mandato, dei requisiti di legge per l'acquisizione dell'assegno nonché nei casi previsti alle lett. b), c), d) dell'articolo 9 l'assegno è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della cessazione del mandato.".

Nota all'articolo 4:
- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 15
La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa se il titolare rientri a far parte del Consiglio Regionale del Veneto.
Alla scadenza del mandato, l'assegno verrà rideterminato secondo la maggiore misura frattanto maturata.
L'assegno vitalizio è altresí sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio regionale; l'assegno stesso è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.
L'assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42; ovvero qualora assuma incarico di Segretario generale della programmazione, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Segretario regionale, di Direttore di ente dipendente dalla Regione, di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di Direttore generale di Unità locale socio-sanitaria o di Azienda ospedaliera. L'assegno è ripristinato con la cessazione dall'incarico.
La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa anche su richiesta del titolare; l'assegno stesso è ripristinato a richiesta dell'avente titolo, senza diritto di rivalsa per il periodo di sospensione. L'Ufficio di Presidenza definisce termini e modalità per la presentazione di richiesta di sospensione dell'assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua corresponsione.".

Nota all'articolo 5:
- Il testo dell'art. 19 bis della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 19 bis
1. Il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità.
2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.
2 bis. A partire dalla decima legislatura regionale l'assegno di fine mandato è erogato ai consiglieri regionali che optano per tale trattamento e che versano la relativa quota mensile determinata dall'Ufficio di Presidenza.".

Nota all'articolo 6:
- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1 - Indennità dei consiglieri.
1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari all'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali alla data del 31 dicembre 2010.
2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione pari all'indennità lorda di funzione spettante per le medesime funzioni alla data del 31 dicembre 2010 ridotta del 25 per cento:
a) Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;
b) Vicepresidenti del Consiglio regionale e Vicepresidente della Giunta regionale;
c) altri membri della Giunta regionale;
d) Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, Presidenti dei Gruppi consiliari;
e) Vicepresidenti e Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, revisori dei conti del Consiglio regionale, Vicepresidenti dei Gruppi consiliari.
2 bis. omissis
3. L'indennità mensile lorda è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.
3 bis. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per

la carica regionale.
3 ter. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.
3 quater. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT. L'aggiornamento non è computato fino al 31 dicembre 2013.".

Nota all'articolo 8:
- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6 - *Rimborso spese*
1. Ai consiglieri regionali inviati in missione fuori del territorio regionale, per l'espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta, spettano:
a) il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate;
b) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;
c) le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.".

Nota all'articolo 10:
- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 9 - Organo competente alla liquidazione dei trattamenti economici.
1. Alla liquidazione dei trattamenti economici di cui alla presente legge provvedono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri del Consiglio o della Giunta regionale.
1 bis. Le somme di cui all'articolo 3 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni.".

4. Struttura di riferimento

Direzione regionale amministrazione bilancio e servizi del Consiglio regionale.